

Codice DB1403

D.D. 27 dicembre 2010, n. 3531

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Lavori di consolidamento opere d'arte lungo la Strada provinciale n. 422 nel tronco: Magliano Alpi - Cuneo - Dronero, localizzato in Cuneo - Ponte Gesso. Alluvione 2000", nel Comune di Cuneo (CN), presentato dalla Provincia di Cuneo - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

Vista l'istanza presentata in data 06/08/2010, con la quale il proponente ing. Enzo Novello, in qualità di responsabile dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Cuneo, con sede in Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo (CN), ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto "Lavori di consolidamento opere d'arte lungo la Strada provinciale n. 422 nel tronco: Magliano Alpi - Cuneo - Dronero, localizzato in Cuneo - Ponte Gesso. Alluvione 2000", localizzato nel Comune di Cuneo (CN), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1 -13 e inerente a modifica/ampliamento di opere già esistenti;

considerato che il progetto, di importo pari a € 1647.004,93, finanziato per € 1.147.004,93 con fondi alluvione 2000, trasferiti dall'ANAS alla Provincia di Cuneo contestualmente al trasferimento della proprietà della strada, e per i restanti € 500.000,00 con fondi stanziati dall'AIPO, consiste nella realizzazione di due tipi di interventi, gli uni diretti, sul ponte della S.P. 422 sul torrente Gesso, per il consolidamento e rafforzamento dell'impianto di fondazione e gli altri indiretti, tra le fondazioni del ponte, per la costruzione di un sistema di soglie che consenta il contenimento degli effetti erosivi del corso d'acqua;

preso atto che Settore Regionale Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, con nota prot. n. 19974/DB1002 del 25/05/2010, ha chiarito che, in quanto trattasi di modifica di opera esistente all'interno di un'area naturale protetta (Parco Fluviale Gesso e Stura), il progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 32472/DB1002 del 14/09/2010, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Attività Produttive, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Agricoltura;

preso atto che è stato attivato l'Organo tecnico per gli adempimenti istruttori;

preso atto che la Direzione competente ha provveduto a dare annuncio sul Bollettino ufficiale regionale n. 42 del 21/10/2010 dell'avvenuto deposito del progetto e dell'individuazione del responsabile del procedimento;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata effettuata in data 01/12/2010 la conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della L.R. 40/98 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 che, relativamente alle modalità di svolgimento della fase di verifica per i progetti di cui all'allegato B1 della L.R. 40/98, prevede che la struttura

responsabile convochi di regola una conferenza di servizi, disciplinata dalla L. 241/1990 e s.m.i., con i predetti soggetti interessati al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno alla fase di valutazione;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti; considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria; visti i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA – Dipartimento di Cuneo; in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, si evidenzia quanto segue:

- il progetto è finalizzato alla protezione puntuale delle fondazioni del ponte dai fenomeni di erosione e di abbassamento della quota d'alveo, con conseguente scopertura dei plinti;
- l'intervento si colloca all'interno del Parco Fluviale Gesso e Stura;
- il ponte in oggetto, in data 01/03/2007, è stato dichiarato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali bene di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed è quindi sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo;
- il Comune di Cuneo ha espresso, con nota prot. n. 69658 del 10/12/2010, parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico;
- R.F.I. S.p.A. ha espresso, con nota prot. n. 551 del 29/11/2010, parere di massima favorevole;
- gli interventi in progetto sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica;
- le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, di seguito esplicitate:

1. Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere valutata l'evoluzione del processo erosivo in corrispondenza del manufatto ferroviario presente a valle del ponte in oggetto in conseguenza della realizzazione della soglia in progetto.

2. Nel progetto definitivo dovrà essere valutata l'ubicazione delle opere provvisorie necessarie a realizzare gli interventi di consolidamento e di contestuale salvaguardia delle acque (savanelle di parzializzazione del deflusso, vasche di decantazione e quant'altro occorra a ridurre gli impatti delle fasi di cantierizzazione); ai fini di una corretta valutazione qualitativa e quantitativa delle medesime opere, esse dovranno trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico.

3. Nel progetto definitivo si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione, recupero ambientale e drenaggio delle superfici, procedano per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

4. Relativamente a tutte le superfici acclivi, dovranno essere valutati, a livello di progettazione definitiva, lo spietramento, il riporto di terreno fertile, e una rapida rivegetazione in funzione antierosiva.

5. Nella fase di progettazione definitiva, si dovrà verificare che non sussista il pericolo che, in corrispondenza del punto d'innesto tra la nuova scogliera in sponda sinistra e la difesa già esistente (gabbionata), la discontinuità presente tra le due opere crei azioni erosive concentrate tali da compromettere la stabilità delle opere stesse e, nel caso in cui tale pericolo sussista, dovranno essere adottate opportune misure preventive.

6. Nel progetto definitivo dovranno essere definite specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

7. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere verificata la compatibilità della rampa della soglia in progetto con le esigenze delle specie ittiche caratteristiche del luogo nelle diverse fasi idrologiche ed eventualmente la pendenza e le sue caratteristiche costruttive dovranno essere modificate di conseguenza.

8. Poiché sono in fase di realizzazione gli interventi relativi all'attraversamento in subalveo della condotta irrigua commissionata dal Consorzio irriguo di II grado "Valle Gesso" mediante la posa della tubazione nella parte centrale della campata di destra del ponte della S.P. 422, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione dei lavori di consolidamento del ponte in oggetto il proponente dovrà verificare con il Consorzio irriguo sopra citato le soluzioni da attuare nel caso in cui emergano delle interferenze con tale intervento.

9. Poiché l'intervento in oggetto riguarda un bene dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, sul progetto definitivo dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione.

10. Poiché l'intervento in progetto comporta un restringimento della strada di servizio della ditta Stella, la ditta stessa dovrà essere coinvolta, in fase di conferenza di servizi sul progetto definitivo, sulle scelte progettuali adottate.

11. Dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, la funzionalità del percorso ciclo naturalistico in sponda sinistra e della costruenda pista in sponda destra.

12. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale indicate nella Relazione tecnico ambientale allegata al progetto preliminare presentato.

13. In base a quanto previsto nella D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", in sede di approvazione del progetto definitivo dovrà essere acquisito il parere di compatibilità con la fauna acquatica.

14. Dovranno essere evitati movimenti di materiale di sedimentazione naturale che, alterando il profilo dell'alveo, possano indurre effetti negativi sul trasporto solido in atto nel corso d'acqua.

15. Al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2) della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e dovranno essere seguite, nella fase di cantiere, tutte le cautele specificate nella medesima deliberazione, che prevede tra l'altro il fermo biologico del cantiere nel periodo riproduttivo dei pesci.

16. Dovranno essere recepite le indicazioni previste dalla D.G.R. n. 38 – 8849 del 26 maggio 2008 "Approvazione degli "Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali" e nuove disposizioni attuative art. 37 della legge regionale n. 16/1999", in particolare per quanto riguarda per l'esecuzione degli interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva.

17. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto; dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali. Nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

18. Si dovrà procedere alla reintegrazione a verde (esclusivamente erbacea ed arbustiva con essenze autoctone) della parte dell'opera di difesa che coinvolge le sponde del Torrente Gesso, in modo da recuperare un migliore grado di naturalità d'insieme o comunque di stemperare l'effetto di artificiosità del manufatto.

19. Dovranno essere previste, per un periodo di cinque anni, cure colturali, ripristino delle fallanze e garanzia per le ulteriori bagnature di soccorso per le opere di rinaturalizzazione previste.

20. Le modalità e i tempi di esecuzione del monitoraggio finalizzato alla verifica della funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche dovranno essere concordati con il Settore Tutela fauna e flora della Provincia di Cuneo. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi al suddetto Settore provinciale e per conoscenza al Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica della Regione Piemonte (Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino).

21. Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente evidenziassero una ridotta funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche presenti, il proponente dell'opera dovrà progettare e realizzare idonei interventi di adeguamento della scala. Tali interventi dovranno essere concordati con il Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica della Regione Piemonte, il Settore Tutela fauna e flora della Provincia di Cuneo e l'autorità idraulica competente per il tratto di corso d'acqua in oggetto.

22. Dovrà essere redatta la relazione previsionale di impatto acustico, prevista dall'art.8 della legge n. 447/1995 e dall'art. 10 della legge regionale n. 52/2000. Per quanto riguarda il rumore generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, esso dovrà rispettare i limiti di zona vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

23. Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare sversamenti di materiali inquinanti dai mezzi d'opera, quali oli lubrificanti e carburanti, malte, calcestruzzo e cemento e dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali versamenti accidentali.

24. In fase di cantiere, dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

25. I gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di articolato.

26. Tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di articolato.

27. I programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere.

28. Le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista. Dovranno inoltre essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere ed utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti.

29. Gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti dovranno essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate.

30. Dovranno essere concordati con il Comune di Cuneo i punti di accesso al cantiere, nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità.

31. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

32. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la D.C.R. n. 211-34747 del 30/07/2008;
vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/2009;

vista la determinazione n. 3042 del 17/11/2010 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di consolidamento opere d’arte lungo la Strada provinciale n. 422 nel tronco: Magliano Alpi – Cuneo – Dronero, localizzato in Cuneo – Ponte Gesso. Alluvione 2000”, presentato dalla Provincia di Cuneo, localizzato nel Comune di Cuneo (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere valutata l’evoluzione del processo erosivo in corrispondenza del manufatto ferroviario presente a valle del ponte in oggetto in conseguenza della realizzazione della soglia in progetto.
2. Nel progetto definitivo dovrà essere valutata l’ubicazione delle opere provvisorie necessarie a realizzare gli interventi di consolidamento e di contestuale salvaguardia delle acque (savanelle di parzializzazione del deflusso, vasche di decantazione e quant’altro occorra a ridurre gli impatti delle fasi di cantierizzazione); ai fini di una corretta valutazione qualitativa e quantitativa delle medesime opere, esse dovranno trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico.
3. Nel progetto definitivo si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione, recupero ambientale e drenaggio delle superfici, procedano per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.
4. Relativamente a tutte le superfici acclivi, dovranno essere valutati, a livello di progettazione definitiva, lo spietramento, il riporto di terreno fertile, e una rapida rivegetazione in funzione antierosiva.
5. Nella fase di progettazione definitiva, si dovrà verificare che non sussista il pericolo che, in corrispondenza del punto d’innesto tra la nuova scogliera in sponda sinistra e la difesa già esistente (gabbionata), la discontinuità presente tra le due opere crei azioni erosive concentrate tali da compromettere la stabilità delle opere stesse e, nel caso in cui tale pericolo sussista, dovranno essere adottate opportune misure preventive.

6. Nel progetto definitivo dovranno essere definite specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

7. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere verificata la compatibilità della rampa della soglia in progetto con le esigenze delle specie ittiche caratteristiche del luogo nelle diverse fasi idrologiche ed eventualmente la pendenza e le sue caratteristiche costruttive dovranno essere modificate di conseguenza.

8. Poiché sono in fase di realizzazione gli interventi relativi all'attraversamento in subalveo della condotta irrigua commissionata dal Consorzio irriguo di II grado "Valle Gesso" mediante la posa della tubazione nella parte centrale della campata di destra del ponte della S.P. 422, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione dei lavori di consolidamento del ponte in oggetto il proponente dovrà verificare con il Consorzio irriguo sopra citato le soluzioni da attuare nel caso in cui emergano delle interferenze con tale intervento.

9. Poiché l'intervento in oggetto riguarda un bene dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, sul progetto definitivo dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione.

10. Poiché l'intervento in progetto comporta un restringimento della strada di servizio della ditta Stella, la ditta stessa dovrà essere coinvolta, in fase di conferenza di servizi sul progetto definitivo, sulle scelte progettuali adottate.

11. Dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, la funzionalità del percorso ciclo naturalistico in sponda sinistra e della costruenda pista in sponda destra.

12. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale indicate nella Relazione tecnico ambientale allegata al progetto preliminare presentato.

13. In base a quanto previsto nella D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", in sede di approvazione del progetto definitivo dovrà essere acquisito il parere di compatibilità con la fauna acquatica.

14. Dovranno essere evitati movimenti di materiale di sedimentazione naturale che, alterando il profilo dell'alveo, possano indurre effetti negativi sul trasporto solido in atto nel corso d'acqua.

15. Al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2) della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e dovranno essere seguite, nella fase di cantiere, tutte le cautele specificate nella medesima deliberazione, che prevede tra l'altro il fermo biologico del cantiere nel periodo riproduttivo dei pesci.

16. Dovranno essere recepite le indicazioni previste dalla D.G.R. n. 38 – 8849 del 26 maggio 2008 “Approvazione degli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali” e nuove disposizioni attuative art. 37 della legge regionale n. 16/1999”, in particolare per quanto riguarda per l’esecuzione degli interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva.

17. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto; dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali. Nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

18. Si dovrà procedere alla reintegrazione a verde (esclusivamente erbacea ed arbustiva con essenze autoctone) della parte dell’opera di difesa che coinvolge le sponde del Torrente Gesso, in modo da recuperare un migliore grado di naturalità d’insieme o comunque di stemperare l’effetto di artificiosità del manufatto.

19. Dovranno essere previste, per un periodo di cinque anni, cure colturali, ripristino delle fallanze e garanzia per le ulteriori bagnature di soccorso per le opere di rinaturalizzazione previste.

20. Le modalità e i tempi di esecuzione del monitoraggio finalizzato alla verifica della funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche dovranno essere concordati con il Settore Tutela fauna e flora della Provincia di Cuneo. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi al suddetto Settore provinciale e per conoscenza al Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica della Regione Piemonte (Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino).

21. Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente evidenziassero una ridotta funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche presenti, il proponente dell’opera dovrà progettare e realizzare idonei interventi di adeguamento della scala. Tali interventi dovranno essere concordati con il Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica della Regione Piemonte, il Settore Tutela fauna e flora della Provincia di Cuneo e l’autorità idraulica competente per il tratto di corso d’acqua in oggetto.

22. Dovrà essere redatta la relazione previsionale di impatto acustico, prevista dall’art.8 della legge n. 447/1995 e dall’art. 10 della legge regionale n. 52/2000. Per quanto riguarda il rumore generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, esso dovrà rispettare i limiti di zona vigenti all’avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

23. Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare sversamenti di materiali inquinanti dai mezzi d’opera, quali oli lubrificanti e carburanti, malte, calcestruzzo e cemento e dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.

24. In fase di cantiere, dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

25. I gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di articolato.

26. Tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di articolato.

27. I programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere.

28. Le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista. Dovranno inoltre essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere ed utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti.

29. Gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti dovranno essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate.

30. Dovranno essere concordati con il Comune di Cuneo i punti di accesso al cantiere, nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità.

31. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

32. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Giovanni Ercole